DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1990

che modifica la decisione 88/150/CEE relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991), presentato dal Portogallo conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(90/107/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando i risultati delle riunioni avute con le autorità portoghesi sullo stato di avanzamento del programma pluriennale di orientamento fissato dalla decisione 88/150/CEE della Commissione [2];

considerando che in seguito all'entrata in servizio di nuovi pescherecci si è constatata una diminuzione netta, nel 1987 e nel primo semestre del 1988, delle capacità di pesca espresse in stazza (tsl) e in potenza (kW) per il Portogallo;

considerando che il Portogallo ha notificato entro i termini previsti i nuovi dati concernenti la flotta peschereccia portoghese, secondo quanto disposto dalla decisione 88/150/CEE;

considerando che il processo di adeguamento avviato e le misure che il Portogallo deve mettere in atto per controllare efficacemente le capacità della propria flotta peschereccia richiedono un certo periodo di tempo;

considerando che la Commissione intende sostenere gli sforzi di risanamento intrapresi dal Portogallo non appena le misure amministrative o regolamentari adottate evidenzieranno risultati che confermano un'evoluzione strutturale conforme agli orientamenti e consentono la realizzazione effettiva, alla scadenza prevista del 31 dicembre 1991, degli obiettivi fissati dalla decisione 88/150/CEE;

considerando che, per disciplinare le deroghe al principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, la Commissione ha fissato le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca [3];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 88/150/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Sulla base delle constatazioni risultanti dalle informazioni periodiche di cui all'articolo 2 o, in mancanza di queste ultime, al termine di un semestre, la Commissione notifica allo Stato membro, se necessario, l'accertata non realizzazione delle condizioni a cui l'approvazione del programma è stata subordinata. »

2) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 31.
[3] GU n. C 313 dell'8. 12. 1988, pag. 21.

ALLEGATO

« ALLEGATO

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO PER LA FLOTTA PESCHERECCIA DEL PORTOGALLO (1987-1991)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne la totalità della flotta da pesca del Portogallo e si applica all'intero territorio di questo Stato membro.

II. OBIETTIVI

1. Il programma si prefigge di :
   a) ridurre a 209 540 tsl e 541 003 kW l'insieme della flotta peschereccia attiva, secondo quanto disposto al punto II.2 seguente ;
   b) ridistribuire lo sforzo di pesca dalle zone litoranee verso acque più lontane e più profonde ;
   c) modernizzare le navi esistenti, senza tuttavia incrementare la capacità globale di pesca della categoria cui appartengono le navi, espressa in stazza e potenza, fatta eccezione per le unità di cui al punto IV.2 seguente. Inoltre, le azoni di modernizzazione devono mirare anzitutto all'utilizzazione di attrezzi da pesca selettivi e al miglioramento delle condizioni di conservazione e di trattamento del pescato a bordo.

2. Durante il periodo di attuazione del programma, l'evoluzione della flotta peschereccia attiva, non compresi
   — i natanti destinati esclusivamente all'acquicoltura,
   — i natanti adibiti esclusivamente alla pesca dei bivalvi,
   dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti :

Stazza

(tsl)

	Obiettivi del programma 1986 (31. 12. 1986)	Situazione all' 1. 1. 1987	Obiettivi da realizzare entro il		
			31.12.1989	31.12.1990	31.12.1991 (1)
1. CONTINENTE	194 450	188 218			184 459
Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		18 176			16 904
Pesca costiera con natanti di oltre 9 m fra pp		70 213			70 762
Pesca d'altura		99 829			96 793
2. MADERA	4 660	4 602			6 000
Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		1 648			850
Pesca costiera con natanti di oltre 9 m fra pp		2 239			4 435
Pesca d'altura		715			715
3. AZZORRE	16 820	15 850			19 081
Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		2 443			2 443
Pesca costiera con natanti di oltre 9 m fra pp		7 979			11 210
Pesca d'altura		5 428			5 428
Totale A	215 930	208 670	209 540	209 540	209 540
Natanti destinati all'acquicoltura e alla pesca dei bivalvi		523			
Totale B		209 193			

(1) Sarà ammessa una certa flessibilità tra queste categorie di navi da pesca.

Potenza del motore

(kW)

	Obiettivi del programma 1986 (31. 12. 1986)	Situazione all' 1. 1. 1987	Obiettivi da realizzare entro il		
			31.12.1989	31.12.1990	31.12.1991 (1)
1. CONTINENTE	494 975	460 701			461 143
Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		58 780			62 891
Pesca costiera con natanti di oltre 9 m fra pp		276 514			276 671
Pesca d'altura		125 407			121 635
2. MADERA	13 724	13 070			21 890
Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		2 572			1 650
Pesca costiera con natanti di oltre 9 m fra pp		9 433			18 570
Pesca d'altura		1 065			1 650
3. AZZORRE	43 345	42 217			57 970
Imbarcazioni di meno di 9 m fra pp		10 802			11 839
Pesca costiera con natanti di oltre 9 m fra pp		26 398			41 114
Pesca d'altura		5 017			5 017
Totale A	552 044	515 988	541 003	541 003	541 003
Natanti destianti all'acquicoltura e alla pesca dei bivalvi		1 072			
Totale B		517 060			

(1) Sarà ammessa una certa flessibilità tra queste categorie di navi da pesca.

III. AZIONI PREVISTE

1.1. Gli obiettivi indicati al punto II.2 "Totale A" implicano una riduzione delle capacità di pesca pari alla differenza tra la situazione al 1° gennaio 1987 e l'obiettivo da realizzare entro il 31 dicembre 1991, ma è necessario tener conto anche del saldo del potenziale di pesca risultante :

— dai progetti per la costruzione di pescherecci che hanno fruito di aiuti comunitari e nazionali in virtù delle quote 1987 e 1988/2,

— dalle domande di finanziamento comunitario per la costruzione di pescherecci attualmente all'esame della Commissione,

— dalle entrate in servizio e dai ritiri dalla flotta realizzati dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1988 e non computati nei precedenti trattini ;

dall'insieme di questi elementi si ricava la riduzione globale necessaria del potenziale di pesca.

1.2. Le riduzioni contemplate al punto III.1.1 devono essere realizzate tramite le seguenti azioni, purché l'entrata in servizio di nuove capacità di pesca sia compresa nei limiti del presente programma e restando inteso che le riduzioni previste per ciascuna azione possono variare a condizione che venga rispettata la riduzione globale del potenziale di pesca fissata al punto III.1.1 :

— riduzione dell'insieme della flotta mediante il rinnovo di pescherecci in servizio persi in seguito a sinistro, naufragio o altra causa, in particolare con il ritiro di unità in servizio direttamente associate alle nuove costruzioni e, se necessario, con il ritiro complementare di unità intere, conformemente agli orientamenti e agli obiettivi fissati al punto II.2;

— adozione e attuazione di misure destinate a ridimensionare le capacità di pesca, quali la concessione di un premio al fermo definitivo, allo scopo soprattutto di conseguire le riduzioni necessarie che non potrebbero essere realizzate con la precedente azione;

— altre misure che permetteranno di ottenere gli stessi risultati.

2. Adozione e applicazione di misure legislative e/o amministrative che consentano un efficace controllo delle capacità di pesca ai fini della realizzazione degli obiettivi del programma.

3. Miglioramento del registro delle navi da pesca ai fini di un controllo efficace delle capacità di pesca.

4. Nuovo orientamento della capacità della "flotta locale" e "costiera" di natanti di meno di 9 m fra perpendicolari, immatricolati sul continente.

5. Nuovo orientamento della "flotta costiera" di natanti di oltre 9 m fra perpendicolari immatricolati sul continente, mediante ritiro delle unità obsolete o inadeguate e mediante incentivi all'impiego di metodi di pesca più selettivi.

6. Ridistribuzione delle flotte immatricolate nelle Azzorre e a Madera a vantaggio di unità operanti:

— su specie sedentarie nelle acque degli arcipelaghi;

— su specie fortemente migratrici presenti nelle acque soggette alla sovranità portoghese.

IV. OSSERVAZIONI

1. L'obiettivo globale di cui al punto II.1, lettera a) potrà essere riveduto soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non ancora completamente sfruttate. In base ai risultati delle campagne di pesca sperimentale in atto, tale obiettivo sarà ritoccato nel corso del periodo 1987-1989 entro il limite massimo di 7 000 tsl e in via prioritaria per le flotte che operano nelle acque delle Azzorre e di Madera.

2. Per quanto concerne i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m tra le perpendicolari che operano nella zona costiera, può essere preso in considerazione un aumento limitato della stazza (10 % al massimo) e della potenza installata a bordo (6 % al massimo) per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e di conservazione del pescato a bordo, purché tale aumento sia debitamente motivato e siano rispettati gli obiettivi della categoria di cui appartengono i pescherecci, esposti al punto II.2 del presente allegato. Questo eventuale aumento dovrà essere comunque commisurato alle risorse che tali pescherecci saranno in grado di sfruttare.

3. La Commissione rammenta che tutti gli aiuti concessi dal Portogallo nel settore della pesca, compresi i cantieri navali per la costruzione di pescherecci, devono inserirsi nel quadro del presente programma.»